

Statuto del Partito Liberale Radicale

Sezione di Caslano

Art. 1

E' costituita nel Comune di Caslano una Sezione del Partito Liberale Radicale Ticinese ai sensi dell'art. 19 dello Statuto del Partito Liberale Radicale Ticinese, retta dal presente Statuto, dallo Statuto cantonale e dagli art. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero.

Art. 2

La Sezione rappresenta il Partito Liberale Radicale Ticinese nel Comune, promuove e diffonde i suoi postulati, nei modi stabiliti dallo Statuto cantonale. In particolare promuove la valorizzazione dell'individuo e della società in uno stato di diritto liberale, democratico e laico, in cui ognuno abbia la possibilità di raggiungere condizioni di vita conformi alla dignità umana, nell'equilibrio tra libertà individuali e la tutela delle esigenze sociali. A tal fine coopera con gli organi locali, distrettuali e cantonali.

Art. 3

La Sezione, in conformità agli Statuti del Partito Liberale Radicale, promuove un'adeguata presenza femminile negli organi della Sezione, così come di giovani, anziani e componenti dei vari settori della società. La Sezione promuove inoltre una adeguata presenza di uomini e donne nelle istituzioni comunali.

Art. 4

Possono essere soci della Sezione i cittadini svizzeri domiciliati nel Comune e gli attinenti del Comune residenti all'estero che aderiscono ai principi ed ai postulati del Partito.

Art. 5

I cittadini stranieri domiciliati nel Comune possono partecipare alle attività della Sezione.

Art. 6

L'adesione alla Sezione comporta il rispetto dei principi statutari, i programmi e le decisioni assembleari così come i postulati fondamentali del Partito.

Art. 7

Le dimissioni dalla Sezione sono da presentare per iscritto e motivate al Comitato.

Art. 8

Il socio che cambia domicilio e per questo motivo lascia la Sezione ne informa per iscritto il Comitato, il quale informa la Sezione del Comune in cui il socio si trasferisce.

Art. 9

Organi della Sezione:

- Assemblea;

- Comitato;
- Direttiva;
- Ufficio presidenziale;
- Commissione dei revisori dei conti.

Art. 10

Le deliberazioni degli organi della Sezione sono valide se adottate dalla maggioranza dei votanti presenti; in caso di parità la votazione viene riproposta in una sessione successiva. Per le modifiche statutarie è necessaria una maggioranza dei 2/3 dei votanti presenti. Non sono previsti quorum di partecipazione.

Art. 11

L'Assemblea è l'organo supremo della Sezione ed è costituita da tutti i soci della Sezione.

Essa:

- a) adotta lo statuto della Sezione e le sue modifiche;
- b) determina la politica del Partito nell'ambito del Comune secondo le direttive programmatiche cantonali;
- c) fissa il programma d'attività della Sezione;
- d) elegge il Comitato di Sezione e nomina il Presidente;
- e) nomina la Commissione dei revisori dei conti;
- f) designa i candidati per le elezioni comunali;
- g) designa il rappresentante della Sezione - di regola il Sindaco o un Municipale - e un suo supplente alla Conferenza dei Sindaci;
- h) elegge i delegati nel Comitato cantonale - tra cui di regola il Presidente della Sezione;
- i) elegge i rappresentanti della Sezione al Congresso cantonale;
- j) propone i candidati per le cariche cantonali e federali;
- k) nomina i soci onorari;
- l) stabilisce la tassa sociale annua ed eventuali altri contributi.

Art. 12

L'Assemblea si riunisce in forma ordinaria una volta all'anno ed è convocata dal Comitato almeno otto giorni prima della riunione.

L'Assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) dal Comitato;
- b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei soci della Sezione - la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla presidenza che convocherà l'Assemblea entro tre settimane;
- c) su richiesta dell'Ufficio presidenziale cantonale o del Consiglio distrettuale;
- d) su richiesta scritta dei Municipali; la richiesta deve essere inoltrata per iscritto alla presidenza che convocherà l'Assemblea entro tre settimane.

Art. 13

Il Comitato dirige l'azione politica e organizzativa della Sezione conformemente alle

decisione del l'Assemblea.

E' nominato per il periodo di quattro anni, entro i sei mesi successivi alle Elezioni comunali.

Art. 14

Il Comitato si compone di un minimo di 15 membri.

E' diretto dal Presidente o da uno dei Vicepresidenti della Sezione.

Sono membri per diritto:

- i Municipali ed i Consiglieri Comunali;
- un rappresentante del movimento femminile;
- un rappresentante della sottosezione giovanile;
- i delegati degli organi distrettuali e cantonali.

Art. 15

Il Comitato è competente:

- per nominare tra i suoi membri tre Vicepresidenti e un Segretario;
- di tutto quanto prescritto di sua competenza da questo statuto;
- per assumere tutte le competenze non assegnate esplicitamente ad altri organi della Sezione.

Art. 16

La Direttiva è composta:

- dal Presidente
- dai tre Vicepresidenti
- dal Segretario
- dai Municipali
- da un rappresentate di ogni Commissione permanente del Consiglio Comunale, designato dal Comitato.

Ha i seguenti compiti:

- applica le decisione del Comitato
- vigila affinché l'azione del Partito sia conforme alle deliberazioni stesse
- coordina l'azione di tutti i rappresentanti sezionali nei vari consessi
- propone commissioni per compiti speciali
- prepara ed organizza l'attività della Sezione.

Art. 17

L' Ufficio presidenziale è composto:

- dal Presidente
- dai tre Vicepresidenti
- dal Segretario.

Ha i seguenti compiti:

- stimola e promuove l'attività politica, organizzativa e propagandistica della Sezione
- mantiene i rapporti con i membri del Legislativo comunale
- vigila affinché i gruppi di lavoro abbiano a seguire i compiti affidatigli.

Art.18

La Commissione di revisione dei conti è composta da due membri che restano in carica quattro anni e che sono scelti tra i soci che non fanno parte del Comitato. Presenta il rapporto all'Assemblea ordinaria annuale.

Art. 19

Per i provvedimenti disciplinari si richiamano gli art. da 70 a 74 dello Statuto cantonale.

Art. 20

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea della Sezione in data 7 giugno 2002.

Entra in vigore dopo la ratifica del Comitato cantonale conformemente all'art. 21 dello Statuto cantonale e abroga ogni altra disposizione ad esso incompatibile.

Caslano, 7 giugno 2002